



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
Provincia di Oristano

STATUTO
DELL'
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali:

- n. 15 del 19.05.2008 del Comune di Arborea;
- n. 19 del 16.05.2008 del Comune di Marrubiu;
- n. 11 del 14.05.2008 del Comune di San Nicolò D'Arcidano.
- n. 33 del 16.05.2008 del Comune di Terralba;
- n. 10 del 15.05.2008 del Comune di Uras;

Modificato con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci:

- n. 55 del 18.12.2017 e n. 2 del 14.02.2018

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1. I comuni di **Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba ed Uras** si costituiscono in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo 18. agosto 2000 n. 267, della legge regionale 2 agosto 2005 n. 12 e della Legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
2. L'unione dei comuni è un ente locale con autonomia normativa, organizzativa e finanziaria ed ha potestà statutaria e regolamentare. Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione italiana, dalle norme comunitarie, statali e regionali esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai Comuni che ne fanno parte.

ART. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni del Terralbese.
2. L'Unione ha sede legale a Marrubiu, in piazza Manzoni 1.
3. Una sede amministrativa diversa da quella legale potrà essere individuata, di volta in volta, presso la sede municipale del Comune di appartenenza del Presidente in carica
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente.
5. L'Unione s'identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome Unione dei Comuni del Terralbese e con l'insieme degli stemmi di tutti i Comuni aderenti.
6. Potrà essere adottato uno stemma autonomo e diverso da quello dei Comuni aderenti e potrà essere adottato l'uso del gonfalone, da esibire nelle cerimonie pubbliche.
7. L'uso di uno stemma autonomo e del gonfalone - nonché le loro caratteristiche disciplinari - saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 3 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto - approvato con le modalità previste dall'art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 267/00 - determina, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.
3. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

ART. 4 - FINALITA' DELL'UNIONE

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e della L.R. n. 2/2016.
2. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficienza ed efficacia.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
4. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.
5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi primari dell'Unione:
 - a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b. valorizzare il patrimonio storico, culturale ed artistico dei comuni aderenti;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione;
 - d. assicurare le condizioni di pari opportunità fra uomini e donne;
 - e. armonizzare l'esercizio dei servizi e delle funzioni ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - f. attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

ART. 5 - DURATA

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione richiede l'approvazione di un'uguale deliberazione consiliare da parte di almeno la metà più uno dei Comuni aderenti, adottata con le stesse procedure e le stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale deliberazione i Comuni riacquistano le funzioni e i compiti precedentemente conferiti all'Unione, succedono a quest'ultima in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporto attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento alla singola funzione e servizio.
3. In caso di scioglimento dell'Unione è assicurato il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai Comuni associati di provenienza.

ART. 6 - RECESSO DI UN COMUNE E ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. Ogni Comune associato può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione della delibera consiliare del Comune recedente.
3. In caso di recesso il Comune recedente riacquista la piena titolarità delle funzioni e dei servizi precedentemente trasferiti all'Unione; tuttavia, dovrà assumere gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in essere al momento del recesso, usufruendo dei relativi servizi.
4. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, appartenenti all'ambito ottimale stabilito dalla Regione Sardegna, dovrà essere deliberata da parte del consiglio comunale di tali enti con le stesse procedure e modalità previste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione seguendo le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.

ART. 7 - FUNZIONI

1. I Comuni possono attribuire all'Unione una pluralità di funzioni e compiti, riguardanti in particolare, la gestione dei seguenti servizi:
 - a. Amministrativi;
 - b. Polizia Locale;
 - c. Finanziari;
 - d. Tecnico-urbanistici, compresi i piani urbanistici intercomunali, i programmi di edilizia residenziale pubblica locali e i piani di edilizia economica-popolare;
 - e. Gestione del territorio e dell'ambiente e delle attività correlate alla protezione civile;
 - f. Gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - g. Anagrafe canina e lotta al randagismo;
 - h. Tributi;
 - i. Socio-assistenziali;
 - j. Culturali, scolastici e bibliotecari;
 - k. Gestione e formazione del personale dipendente;
 - l. Museali, turistici e di promozione del territorio;
 - m. Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE);
 - n. Programmazione, realizzazione e gestione associata degli impianti sportivi;
 - o. Stazione Unica Appaltante, previa adozione di un apposito regolamento attuativo del servizio;
 - p. Progettazione, presentazione e realizzazione di programmi a valere su risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali;
 - q. Gestione delle attività correlate alle compagnie barracellari;
 - r. Cimiteriali;
 - s. Altri servizi di comune interesse.
2. L'Unione, previo accordo, può svolgere anche per i comuni che la compongono, le funzioni di responsabile anticorruzione, di responsabile per la trasparenza e, sulla base di un regolamento approvato dall'Unione, quelle di valutazione e di controllo.
3. Al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, l'Unione - ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 2/2016 - può stipulare convenzioni volte alla tutela ed alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivandone lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione, alla salvaguardia del paesaggio ed alla cura ed al

mantenimento dell'assetto idrogeologico. Le prestazioni dell'unione, definite dalle convenzioni predette, possono consistere - nel rispetto degli orientamenti dell'unione Europea in materia di aiuti di Stato - anche in finanziamenti e contributi.

4. Per una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare ambito territoriale, l'Unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub ambiti territoriali.

ART. 8 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

1. Il trasferimento all'Unione della gestione delle funzioni e dei servizi viene effettuato a condizione che sia attuato da almeno 2/3 dei Comuni aderenti e deve essere deliberato, a maggioranza semplice, dai rispettivi consigli comunali dei Comuni e successivamente ratificato dall'Assemblea dei sindaci.
2. La deliberazione consiliare deve indicare:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - b. la durata del trasferimento qualora essa non coincida con la durata dell'Unione;
 - c. la disciplina dei rapporti finanziari fra gli Enti;
 - d. il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali;
3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della deliberazione di ratificata dell'Assemblea dei sindaci o di altro termine più favorevole per i Comuni stabilito nella medesima deliberazione dell'Assemblea.
4. La revoca all'Unione di singole funzioni e singoli servizi già trasferiti è deliberata unilateralmente dai Consigli comunali con provvedimento che indica in maniera chiara la causa ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. I comuni dovranno assumere, in ogni caso, gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in essere al momento in cui la revoca diviene efficace (1° gennaio dell'anno successivo), usufruendo dei relativi servizi.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

ART. 9 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi dell'Unione:
 - a. l'Assemblea dei Sindaci;
 - b. la Giunta;
 - c. il Presidente.
2. I componenti degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri, salvo quanto stabilito - in applicazione del principio di alternanza delle cariche - dal successivo articolo 13 per il Presidente.
3. Lo svolgimento della carica in seno all'Unione non dà titolo a maggiori indennità rispetto a quella percepita nel Comune di appartenenza.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. E' composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o da un loro delegato, scelto fra i consiglieri comunali.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale e di gestione commissariale del Comune, il Commissario è componente di diritto dell'Assemblea fino al rinnovo degli organi comunali, ma non potrà ricoprire le funzioni di presidente dell'Assemblea e della Giunta.
4. I componenti dell'Assemblea restano in carica per l'intero mandato nel comune di appartenenza, salvo eventuale revoca o sostituzione da parte del Comune stesso ovvero di decadenza, dimissioni o impedimento.
5. L'Assemblea provvede alla sostituzione dei propri membri cessati, decaduti, revocati, etc. entro il termine di quindici dalla comunicazione del nominativo da parte del Comune interessato.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati senza computare a tal fine il presidente dell'Assemblea.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto non prevedano diversamente, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
8. L'Assemblea può dotarsi di apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi ai fini statutari e alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti.
2. Ha competenze sugli atti fondamentali che la legge attribuisce alla competenza del Consiglio comunale e non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

ART. 12 - GIUNTA

1. La Giunta esercita in forma collegiale tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi. In particolare, collabora con il Presidente nel governo dell'Ente
2. La Giunta è eletta dall'Assemblea dei sindaci all'interno dei suoi componenti ed è composta da un numero di membri - ivi compreso il presidente - pari a quello dei Comuni aderenti.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza la metà dei componenti assegnati senza computare a tal fine il presidente.
4. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.

5. L'Assemblea provvede alla sostituzione dei membri della Giunta cessati, decaduti, o revocati entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del sostituto da parte del Comune interessato.

ART. 13 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione dei Comuni ed è eletto dall'Assemblea all'interno dei suoi componenti mediante votazione palese e a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta si ripete la votazione ed è eletto il componente che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; se anche questa maggioranza non viene raggiunta, si ripete la votazione e viene eletto il componente che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.
2. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione dalla carica per altro motivo, l'Assemblea procede, entro quindici giorni dall'evento, ad una nuova elezione con le modalità indicate al precedente comma 1. Nelle more della sostituzione le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente.
3. Per consentire l'assunzione dell'incarico di presidente a ciascun sindaco dei Comuni aderenti all'Unione, la durata del mandato presidenziale è pari ad un anno, coincidente con l'anno solare. Il mandato è rinnovabile.
4. In ogni caso, il Presidente decade con la cessazione - per qualunque causa - dalla carica di sindaco.
5. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta;
 - b. sovrintende al funzionamento degli uffici;
 - c. provvede alla nomina ed alla revoca del Segretario e dei Responsabili di servizio;
 - d. sceglie il Vicepresidente fra i sindaci dei comuni associati.

ART. 14 - VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente fra i sindaci dei Comuni associati. Il suo incarico ha una durata pari a quella del Presidente, fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del comune di appartenenza.
2. Egli svolge le funzioni vicarie indicate nel precedente art. 13.

TITOLO III - ORGANI GESTIONALI

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principini professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
4. Il regolamento predetto è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

ART. 16 - PERSONALE

1. L'Unione ha una propria dotazione organica.
2. L'Unione opera con il proprio personale e con quello assegnato dai Comuni che ne fanno parte, con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nel caso di scioglimento dell'Unione - o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'unione di determinati servizi o funzioni già conferite - il personale dipendente che presta servizio presso l'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione- enti locali.

ART. 17 - SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte da uno dei Segretari dei Comuni aderenti all'Unione. Egli è nominato dal Presidente e la durata del suo incarico coincide con quella del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Dirigente apicale.
3. Partecipa, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. In caso di assenza o impedimento del titolare della figura di Segretario dell'Unione, svolgerà funzione vicaria uno dei Segretari dei Comuni associati, ovvero uno dei loro vice, qualora disponibili.

TITOLO IV - FINANZE E CONTABILITA'

ART. 18 - ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:
 - a. entrate proprie;
 - b. trasferimento dei Comuni aderenti;
 - c. trasferimento contributi comunitari, statali, regionale e/o da altri Enti
3. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
4. L'Unione ha un proprio servizio di tesoreria.

ART. 19 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. L'organo di revisione economico-finanziario è individuato con il sistema dell'estrazione pubblica.
2. L'indicazione dei candidati è effettuata, in numero di tre, dall'Assemblea - con deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome - attingendo dall'elenco regionale dei revisori legali dei conti approvato dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Sono designati i tre candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti.
3. L'estrazione pubblica è effettuata dall'Assemblea sulla rosa dei tre candidati prescelti.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 20 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nell'Albo pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Ente.